

STATUTO

INTRAFIDI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: LATINA LT VIA CARLO ALBERTO 22

Codice fiscale: 02090860590

Numero Rea: LT - 144792

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-08-2011 - Statuto completo	2
--	---



Antonio Fucillo
NOTAIO

ALLEGATO "D" AL N. 11.132 DI RACCOLTA

STATUTO

INTRAFIDI S.P.A.

INDICE

Articolo 1 Denominazione

Articolo 2 Sede

Articolo 3 Oggetto

Articolo 4 Durata

Articolo 5 Domicilio

Articolo 6 Capitale e azioni

Articolo 7 Strumenti finanziari

Articolo 8 Obbligazioni

Articolo 9 Patrimoni destinati

Articolo 10 Finanziamenti

Articolo 11 Trasferimento delle azioni

Articolo 12 Recesso

Articolo 13 Unico socio

Articolo 14 Soggezione ad attività di direzione e controllo

Articolo 15 Competenze dell'assemblea ordinaria

Articolo 16 Competenze dell'assemblea straordinaria

Articolo 17 Convocazione dell'assemblea

Articolo 18 Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Articolo 19 Assemblea totalitaria

Articolo 20 Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

Articolo 21 Assemblea straordinaria: determinazione dei

quorum	
Articolo 22 Norme per il computo dei quorum	
Articolo 23 Rinvio dell'assemblea	
Articolo 24 Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare	
Articolo 25 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
Articolo 26 Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione	
Articolo 27 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
Articolo 28 Modalità di voto	
Articolo 29 Assemblee speciali	
Articolo 30 Annullamento delle deliberazioni assembleari	
Articolo 31 Competenza e poteri dell'organo amministrativo	
Articolo 32 Divieto di concorrenza	
Articolo 33 Composizione dell'organo amministrativo	
Articolo 34 Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo	
Articolo 35 Presidente del consiglio di amministrazione	
Articolo 36 Organi delegati	
Articolo 37 Delibere del consiglio di amministrazione	
Articolo 38 Rappresentanza sociale	
Articolo 39 Remunerazione degli amministratori	
Articolo 40 (Comitati tecnici di Filiale)	
Articolo 41 Collegio sindacale	
Articolo 42 La revisione contabile	
Articolo 43 (Requisiti di onorabilità, professionalità e	

indipendenza)	
Articolo 44 Bilancio e utili	
Articolo 45 Scioglimento e liquidazione	
Articolo 46 Clausola compromissoria	
Articolo 1	
Denominazione	
E' costituita una società per azioni con la denominazione	
"Intrafidi S.p.A."	
Articolo 2	
Sede	
La società ha attualmente sede legale nel Comune di Latina	
(LT) e sedi secondarie in Frosinone e Roma. La società potrà	
istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici,	
anche altrove, su delibera dell'Assemblea degli azionisti.	
Articolo 3	
Oggetto	
1. La Società ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di	
garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o	
strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di	
attività previste dalla legge.	
2. Più in particolare la Società, attraverso l'utilizzazione	
di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da	
terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente	
statuto, presta in via imprenditoriale garanzie alle imprese	
socie volte a favorirne il finanziamento da parte delle	

banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

4. Solo in caso di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario (d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l'esercizio in via prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere le attività indicate nell'art. 155, comma 4-quater, del testo unico bancario, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

5. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

6. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati e richiamati nei commi 4 e 5 attività anche con terzi.

7. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre

imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Modalità e condizioni per la concessione della garanzia

1. Il socio che intende ottenere un finanziamento deve rivolgersi alla Società, la quale provvede a inoltrare la richiesta di finanziamento alla banca o altro ente finanziatore comunicando anche l'eventuale disponibilità della Società a rilasciare la garanzia e il relativo importo.

2. Sulla richiesta di concessione della garanzia decide il Consiglio di amministrazione o gli organi da quest'ultimo eventualmente delegati secondo le disposizioni del presente statuto.

3. Le convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori indicano le altre condizioni per la concessione del finanziamento, nonché per il rilascio e l'escussione della garanzia, nel rispetto delle previsioni del presente statuto.

Articolo 4

Durata

La società è contratta a tempo indeterminato sono fatte salve le norme previste dall'art. 2328, secondo comma, n. 13 Codice civile.

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio degli azionisti, degli amministratori e dei sindaci, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 6

Capitale e azioni

Il capitale sociale è di euro 750.000,00 (settecentocinquantamila euro) di cui euro 600.000,00 (seicentomila euro) in contanti ed euro 150.000,00 (centocinquantamila euro) a seguito di conferimento, ed è diviso in numero di 15.000 (quindicimila) azioni del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta euro) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La società può deliberare di emettere azioni correlate ed altre categorie di azioni, determinandone criteri e diritti.

Le azioni correlate potranno essere convertite in azioni ordinarie mediante decisione assunta dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

Articolo 7

Strumenti finanziari

La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli

azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

L'organo amministrativo nel deliberare, con le modalità di cui all'articolo 2436 c.c., l'emissione di un prestito obbligazionario è tenuto a rispettare le seguenti regole:

a) il prestito non deve eccedere il limite stabilito dall'articolo 2412 del cc;

b) il prestito deve essere offerto, prioritariamente, in sottoscrizione agli azionisti ovvero consentire la trasformazione degli eventuali crediti vantati a qualsiasi titolo dagli stessi, nei confronti della società, in un equivalente numerario di obbligazioni.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo di amministrazione ai sensi del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

Le azioni sociali sono indivisibili a norma dell'art. 2347 del codice civile, mentre la loro trasferibilità, totale o parziale (esclusi i trasferimenti mortis causa e salvo che non consti per iscritto il consenso di tutti i soci), e' soggetta alle seguenti limitazioni:

- il Socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni, per atto tra vivi, dovrà informare con lettera raccomandata - indicando la quantità di azioni e la categoria che intende cedere, il nome dell' acquirente ed il prezzo - il Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione immediata agli altri Soci.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i Soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione se intendono esercitare l'acquisto alle condizioni indicate dal Socio venditore.

Scaduto il termine di quindici giorni si intenderà che i Soci vi abbiano rinunciato.

Nel caso in cui nessun azionista, nei termini predetti, abbia esercitato il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dalla Società e, in difetto, l'azionista

sarà libero di vendere le proprie azioni così come comunicato
al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Recesso

Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni
i soci che non hanno concorso all'approvazione delle
deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando
consente un cambiamento significativo dell'attività della
società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore
dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di
voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal
presente statuto;
- h) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Compete altresì il diritto di recesso ai soci che non hanno
concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti
l'introduzione, la modifica o la rimozione di vicoli alla
circolazione dei titoli azionari.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e

coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c.,
spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi
previste dall'articolo 2497-quater c.c.

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in
relazione al disposto dal presente statuto.

Essendo la società contratta a tempo indeterminato, ciascun
socio può comunque recedere in ogni momento, dando alla
società preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni.

I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione
all'introduzione e soppressione di clausole compromissorie.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne
comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera
inviata con lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità
del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle
azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una
delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni
dalla sua conoscenza da parte del socio. In tale ipotesi
l'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti
che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30
(trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a

conoscenza.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli, se emessi, devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali devono essere rettificati tenendo conto dei principali elementi del bilancio .

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della

determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue
spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente
alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla
determinazione del valore da parte dell'organo
amministrativo, il valore di liquidazione è determinato,
entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal
Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che
provvede anche sulle spese, su istanza della parte più
diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto d'opzione
spetta anche ai possessori di queste in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle
imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva
del valore di liquidazione, prevedendo un termine per
l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta
giorni e non superiore a novanta giorni dal deposito
dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purchè ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione

nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate.

Le azioni inoptate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 13

Unico socio

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, l'organo di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2362 c.c., deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza

dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo di amministrazione ne deve depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo di amministrazione devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 14

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, l'assemblea ordinaria può:

- a. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- b. autorizzare gli atti di amministrazione previsti dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza

dell'assemblea ordinaria:

a. l'approvazione del bilancio;

b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;

d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

e. ogni altra materia demandata dal presente statuto.

Articolo 16

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 31.3 del presente statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

d. l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili di cui al presente statuto;

e. la costituzione di patrimoni destinati di cui al presente statuto;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal

presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 17

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità dell'organo di amministrazione o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi del presente statuto;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 18

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 19

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la
maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non
si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 20

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino
almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è
regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore
convocazione, delibera con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o
che transige sull'azione di responsabilità nei confronti
degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno
un quinto del capitale sociale.

Per la nomina alle cariche sociali è previsto il voto
favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

Articolo 21

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è

regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a. il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b. la trasformazione;
- c. lo scioglimento anticipato;
- d. la proroga della durata;
- e. la revoca dello stato di liquidazione;
- f. il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g. l'emissione di azioni privilegiate.

L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Articolo 22

Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell'assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Articolo 23

Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del

giorno.

Articolo 24

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire i propri titoli (o le dichiarazioni dell'organo amministrativo) al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Hanno diritto di voto con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti titolari delle azioni di categoria "A" muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente.

I titolari delle azioni di categoria "B" sono legittimati al voto solo nelle assemblee straordinarie, nella misura e con le modalità sopra descritte.

Articolo 25

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 26

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia

redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 27

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nel presente statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c.

Articolo 28

Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;

b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui al presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato

esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Articolo 29

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti della categoria ;
- delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni della categoria;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione del rappresentante comune dell'assemblea speciale avviene su iniziativa dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Agli aventi diritto spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove la assemblea speciale non abbia

deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 30

Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dagli amministratori, dal collegio sindacale o dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

Articolo 31

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'amministratore unico o agli amministratori, che compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

L'organo amministrativo deve richiedere la preventiva autorizzazione da parte della assemblea ordinaria delle seguenti operazioni:

a) cessione dell'unica azienda sociale;

b) assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 25 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;

b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;

c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;

d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;

g) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.

Articolo 32

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 33

Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

Articolo 34

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in

carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge e di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

Articolo 35

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente e uno o più Vicepresidenti.

2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati.

3. Il Presidente:

a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea generale dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle

deliberazioni prese dagli organi della Società;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione, nonché dagli eventuali organi delegati;

d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

e) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

f) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri di quest'ultimo sono esercitati dal Vicepresidente ovvero, in caso di nomina di più di un Vicepresidente, dal Vice Presidente Vicario.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 36

Organi delegati

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Il consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e dei votanti.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno trimestrale.

L'assemblea può nominare direttori generali, determinandone i poteri.

L'organo amministrativo, su indicazione dell'assemblea dei soci, può istituire un Comitato tecnico-scientifico di consultazione su aspetti di particolare complessità, individuandone i componenti.

Il Comitato sarà costituito da personalità di rilievo del mondo della cultura, presidi di facoltà universitarie, direttori di dipartimenti, docenti universitari, tecnici ed esperti di provata professionalità e specchiata onorabilità.

Il Comitato sarà presieduto dalla persona indicata dall'Assemblea degli azionisti.

Al Comitato tecnico-scientifico farà riferimento,

prioritariamente, l'organo amministrativo per individuare le specifiche competenze per l'assegnazione delle attività di cui all'oggetto sociale. Del Comitato tecnico-scientifico, se costituito, fanno parte di diritto gli azionisti fondatori.

Per migliorare il raggiungimento dell'oggetto sociale il Presidente del Comitato tecnico-scientifico potrà promuovere l'istituzione di dipartimenti specifici. Ogni dipartimento può raggruppare tutte le attività e le aree di ricerca che abbiano carattere di affinità e nel loro ambito verranno organizzati i progetti e gli studi.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico prestano la loro attività attraverso la sottoscrizione di contratti di collaborazione ovvero con prestazioni professionali. Essi non hanno alcuna competenza nella gestione amministrativa della società.

Articolo 37

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con

